Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 aprile 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 86-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1985, n. **122.**

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.

Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.

Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.

Art. 2.

I programmi relativi alle attività della società « Centro per gli studi di tecnica navale » sono presentati al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo di ciascun anno: il programma relativo agli anni 1984-1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 269, sottopone i predetti programmi all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

In attesa di tale approvazione e previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al cinquanta per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta, sentito il citato comitato tecnico-scientifico, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione dei programmi, desunti in via esclusiva dai bilanci certificati della società di cui al primo comma.

Art. 3.

L'articolo 3 e il terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sono abrogati.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma speciali contributi corrispondenti alle spese previste per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo sulla sperimentazione di modelli, nel settore della architettura navale, per un importo comunque non superiore a mille milioni all'anno.

I programmi sono presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; il programma relativo agli anni 1984 e 1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della marina mercantile, previo parere del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi annuali.

Successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al trenta per cento per le spese generali.

Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto può stipulare contratti con università, enti o società ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

Art. 5.

In attuazione delle « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale » approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire cinquemila milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando la voce: « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente:

« Art. 1. — L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

società di costruzione e di riparazione navali;

società armatoriali;

società operanti nel campo della propulsione navale;

l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2. — La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;

c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare ».

Nota agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo comma:

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente:

« Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile:

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2038):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 12 settembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 24 ottobre 1984, con pareri delle commissioni V, VI e VIII.

Esaminato dalla X commissione il 5, 12 dicembre 1984, 23, 24 gennaio 1985 e approvato il 31 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1182):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 28 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 20 marzo 1985.

LEGGE 4 aprile 1985, n. **123**.

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera *b*), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

Art. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

Art. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma, che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera *a*), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

Art. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note agli articoli 1, 5, *secondo comma, ed* 8:

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233, è il seguente:

« Art. 3. — I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

b) previo concorso per titoli e per esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado nonché dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4. — La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso ».

Nota all'art. 5, primo comma:

— Il testo dell'art. 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, è il seguente:

« Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall'Istituto.

Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) di avere ottenuta negli appositi esami l'approvazione in tutte le materie secondo le norme contenute nel regolamento interno di cui all'art. 32 del presente decreto;

b) di avere conseguito l'idoneità nell'attitudine militare e la sufficienza nella condotta;

c) di possedere decisa attitudine al volo, riconosciuta da una apposita commissione nominata dal comandante della Regia Accademia aeronautica, della quale fa parte in ogni caso il comandante la scuola di pilotaggio o chi ne fa le veci.

Il conseguimento del brevetto di pilota militare d'aeroplano è condizione indispensabile per ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 417):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 27 dicembre 1984.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 21 febbraio 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 giugno 1984, e approvato l'11 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1930):

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 25 luglio 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione il 19 dicembre 1984, e approvato, con modificazioni, il 21 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 417/B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 12 marzo 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 27 marzo 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto d'accertamento:

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, l'inagibilità temporanea dei locali adibiti a sede degli uffici, il trasferimento di alcuni uffici in altra sede, devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto, è accertato come segue:

In data 28 novembre 1984:

regione Campania: ufficio del registro atti privati di Napoli;

In data 15 *gennaio* 1985:

regione Emilia-Romagna: ufficio I.V.A. di Parma;

In data 8 *febbraio* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro di Livorno;

In data 14, 15 *e* 16 *febbraio* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro di Prato;

In data 5 *marzo* 1985:

regione Campania: ufficio I.V.A. di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1985.

Integrazione al decreto ministeriale 25 maggio 1984, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 1984, concernente disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni;

Viste le istruzioni per l'esecuzione del precitato regolamento per la fabbricazione metrica, approvate con decreto ministeriale 14 luglio 1902, n. 9855, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1937, e successive modificazioni, che disciplina la costruzione, la verificazione e la legalizzazione degli strumenti per pesare a ponte in bilico;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977, recante disposizioni sul collaudo di posa in opera degli stru menti per pesare fissi;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1984, recante disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Considerata l'opportunità di autorizzare quali masse campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, del precitato decreto ministeriale 25 giugno 1984, masse già utilizzate nelle prove di esattezza di strumenti per pesare;

Ritenuta la necessità che gli strumenti per pesare fissi già installati, per i quali il collaudo di posa in opera richiesto entro il 31 dicembre 1984 non sia stato ancora eseguito per impossibilità dell'ufficio metrico provinciale competente, siano sottoposti al collaudo medesimo con il quantitativo minimo di pesi legali previsto dalle norme in materia vigenti alla predetta data, anziché da quelle entrate in vigore il 1° gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Per le prove di esattezza degli strumenti per pesare di portata superiore a 2000 kg sono autorizzate quali masse campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale 25 giugno 1984 citato nelle premesse, le masse che presentano i seguenti requisiti:

a) siano conformi a modelli già specificatamente approvati per l'effettuazione di operazioni di verificazione prima e periodica e per il collaudo di posa in opera di strumenti per pesare, o comunque presentino le caratteristiche fissate per i « carichi frazionati » di cui all'art. 6, lettera *a*), secondo comma, del decreto ministeriale 1° marzo 1937 citato nelle premesse;

b) siano state già utilizzate per prove di esattezza di strumenti per pesare a ponte in bilico o di grossa portata e tale utilizzo risulti comprovato da bolli metrici attestanti l'avvenuta verificazione periodica per il biennio 1983-84;

c) il valore ponderale « m » sia stato rideterminato in data successiva al 30 novembre 1984, da un ufficio provinciale metrico;

d) risultino munite di targhetta metallica garantita da bollo personale e da contrassegno a testa d'aquila, recante le seguenti iscrizioni:

marca di fabbrica del fabbricante;

valore ponderale « m » della massa campione, espresso in chilogrammi ed approssimato a meno di mezza unità dell'ultima cifra decimale a destra indicata;

data della determinazione del valore ponderale « m ».

Art. 2.

L'impiego nelle prove di esattezza delle masse campione soddisfacenti ai requisiti dell'art. 1 precedente resta subordinato alla condizione relativa al valore del loro errore « s », fissata dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 25 giugno 1984 citato nelle premesse.

Art. 3.

Ai fini dell'adeguamento delle proprie masse alle prescrizioni fissate dall'art. 1 precedente, lettere *c*) e *d*), i fabbricanti interessati devono richiedere all'ufficio provinciale metrico competente per territorio:

1) la determinazione del valore ponderale delle predette masse, ove non sia stata già eseguita in data successiva al 30 novembre 1984;

2) l'applicazione della targhetta prevista alla lettera *d*) soprarichiamata.

La domanda di cui al comma precedente deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pena la decadenza della sua ammissibilità.

Gli uffici provinciali metrici, che abbiano eseguito le operazioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma, devono inviare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla Direzione generale del commercio interno - Divisione XII - Ufficio centrale metrico una dettagliata relazione sul controllo metrologico effettuato, indicando le caratteristiche complete dei pesi campione e degli strumenti per pesare impiegati, nonché la metodologia seguita.

Art. 4.

Con apposito decreto ministeriale saranno fissate entro il 31 dicembre 1985 le caratteristiche tecniche e metrologiche dei « pesi campione speciali per la verificazione degli strumenti per pesare ».

Art. 5.

Nel collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare fissi, la cui installazione sia stata realizzata entro il 31 dicembre 1984 e per i quali il collaudo medesimo, pur richiesto regolarmente, non sia stato effettuato entro la stessa data per impossibilità dell'ufficio provinciale metrico competente, il quantitativo minimo di pesi o masse campione da mettere a disposizione dell'ispettore metrico incaricato deve essere rispondente alle disposizioni in vigore alla predetta data, contenute nel primo comma, lettera *a*), dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 maggio 1977 citato nelle premesse.

Art. 6.

Gli ispettori metrici sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Nota al 1° Visto delle premesse:

— Il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1902.

Nota al 5° Visto delle premesse:

— I decreti ministeriali 25 giugno 1984 e 7 agosto 1984 sono stati pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984 e n. 237 del 29 agosto 1984.

Nota all'art. 1:

— I testi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25 giugno 1984 e dell'art. 6, lettera *a*), comma 2, del decreto ministeriale 1° marzo 1937, sono i seguenti:

Art. 3, comma 2, decreto ministeriale 25 giugno 1984:

« In attesa della emanazione di una specifica disciplina i pesi di cui al comma precedente possono essere costituiti da masse campione appositamente autorizzate o pesi regolamentari a condizione che presentino un errore "s" non superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato sullo strumento in corrispondenza del carico applicato ».

N.B. — I pesi richiamati nell'articolo sopracitato sono i « pesi campione speciali per la verificazione degli strumenti per pesare ».

Art. 6, lettera *a*), comma 2, del decreto ministeriale 1° marzo 1937:

« In questo secondo caso, i singoli carichi, del valore unitario non inferiore a 2 tonnellate, devono essere formati con zavorra metallica, contenuta in apposita cassa pure metallica, chiusa e, dopo la verificazione, garantita con bolli ».

N.B. — **Il** secondo caso cui fa riferimento l'articolo sopra riportato è quello della verificazione prima eseguita in officina con successivi carichi frazionati.

Nota all'art. 2:

— Il testo del secondo ed ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 25 giugno 1984 è riportato nella precedente nota.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 23 marzo 1977 è il seguente:

« Il collaudo di posa in opera sul luogo di funzionamento, cui devono essere sottoposti, ai sensi delle norme vigenti, gli strumenti per pesare fissi già presentati alla verificazione prima in officina e muniti dei bolli prescritti, deve essere effettuato con l'ausilio dei seguenti mezzi di verifica:

a) pesi campioni oppure masse del tipo autorizzato con decreto ministeriale 1° agosto 1969, n. 347770, per un valore ponderale totale di 1000 oppure 500 kg secondo che la portata dello strumento sia non inferiore o inferiore a 10 tonnellate; ».

(1959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 il sig. Cesare Coronata, vice console onorario in Antofagasta (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Antofagasta, Tocopilla, El Loa della II regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1985 il sig. Enrico Mottarella, agente consolare onorario in Corumbá, con circoscrizione territoriale comprendente la città di Corumbá, Paiaguas, Santa Filomena, Necholandia e Coimbra, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo.

(1727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore industriale del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rotostilgraf di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 26 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Iris di Torre del Greco (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza del giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 17 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Barsanti di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza del giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 27 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Alfa-Beta-Gamma-Delta/Tex, in Bitti (Nuoro), è prolungata fino al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata fino al 21 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata fino al 6 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie chimiche farmaceutiche italiane, in Nimis (Udine), è prolungata fino al 30 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Coop. lavoratori fonderia officine Delle Cure di Scandicci (Firenze), è prolungata fino al 2 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata fino al 26 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 luglio 1982, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio fiorentino di Frosinone, è prolungata fino al 24 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Emac S.p.a. di Torino, è prolungata fino al 19 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. I.M.P. di Susa (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 3 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Giacomasso Felice di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 31 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Meroni, con sede in Milano e stabilimento in Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 19 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 agosto 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. In.Te.Va di Pollein (Aosta), è prolungata fino al 15 maggio 1984.

(1861)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985 il dott. Pietro Tatavitto è stato nominato commissario governativo della società cooperativa a r.l. « A.S.A. - Agricoltori sessami associati », in sostituzione del dott. Acocella Pasquale, dimissionario.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della « Società cooperativa di produzione e lavoro San Vito a r.l. », in Roma, costituita il 28 settembre 1978 per rogito notaio Renato Bissi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Michele Gagliardi.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 il rag. Tommaso D'Annibale è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Sincrovox », posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 gennaio 1984, in sostituzione dell'avv. Roberto Cesaritti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 il rag. Claudio Volponi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « C.E.N.T.A.S. - Centro nazionale per il turismo e le attività sociali », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 dicembre 1981, in sostituzione del dott. Antonio Vatielli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985 il rag. Rodolfo Premonte è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « XIII Novembre », in Acilia-Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1984 in sostituzione del dott. Dario Caniglia, il quale ha rinunciato all'incarico.

(1691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Sanremo

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 la riscossione del carico tributario di L. 2.787.617.342 dovuto dal comune di Sanremo è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Imperia nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1792)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Messina

Con decreto interministeriale n. 225 in data 6 marzo 1985, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio dell'ex stazione meteo di Castanea delle Furie, situato nel comune di Messina e riportato nel catasto dello stesso comune censuario al foglio di mappa 56, particella B, per una superficie complessiva di Ha 0.45.40.

Con decreto interministeriale n. 224/*bis* in data 25 febbraio 1985, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato « ex stazione Vedetta e Faro Capo Rosocolmo » ubicato nel comune di Messina in località Spartà, riportato in catasto alla partita n. 40702 del nuovo catasto terreni, foglio di mappa n. 4, particelle 233/*a*, 1034/*a*, 1036, e partita n. 9954 del nuovo catasto terreni, foglio di mappa n. 4, particelle 1054 e 1055, della superficie complessiva di mq 6.680.

(1658)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione « A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli », in Lamezia Terme, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « A.R.P.O. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), via P. M. Virgilio n. 3, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 120 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(1791)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 marzo 1985, n. 5.

Legge 16 maggio 1984, n. 138 - Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 - Attuazione art. 2, primo comma.

Alle Direzioni generali ed uffici centrali del Ministero delle finanze;
Al SECIT - Servizio centrale ispettori tributari;
All'ispettorato generale amministrativo della Guardia di finanza;
Alle intendenze di finanza;
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;
Agli ispettorati compartimentali delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
Ai compartimenti doganali;
Ai laboratori chimici delle dogane;
Allo schedario generale dei titoli azionari;
Al magazzino centrale delle imposte di fabbricazione;
Al deposito generale dei valori bollati;
Alla scuola centrale tributaria;
Alla commissione tributaria centrale.

L'art. 2, primo comma, della legge 16 maggio 1984, n. 138, prevede che le amministrazioni dello Stato che a suo tempo hanno indetto gli esami di idoneità a norma dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e degli impiegati di ruolo appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale era indetto il concorso, dovranno provvedere alla copertura dei posti ulteriormente accantonati in applicazione dei primo comma dell'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980 sopra citata mediante immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per le quali gli interessati facciano espressa richiesta.

A tal riguardo si ritiene anzitutto utile precisare che la disposizione di cui sopra si applica, per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria, esclusivamente:

A) Agli idonei degli esami di idoneità per l'accesso alle carriere tecniche — di concetto, esecutiva e ausiliaria — dell'amministrazione periferica del catasto, le cui graduatorie non sono state ancora esaurite e per le quali la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali provvederà con analoga apposita circolare, ad impartire le necessarie disposizioni per l'attuazione dell'art. 2, primo comma, della legge in oggetto.

B) Agli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 157108 del 12 aprile 1984 concernente l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto amministrative-contabili dell'Amministrazione finanziaria, considerato che i posti accantonati fino al 31 dicembre 1983 non hanno consentito di esaurire la graduatoria stessa.

Infatti dei 3205 candidati che hanno conseguito la idoneità, soltanto i primi 1185 hanno conseguito l'immissione nei ruoli delle carriere di concetto amministrative-contabili ed i restanti 2020 idonei non sono stati ancora immessi in ruolo per mancanza di posti ad essi conferibili.

Premesso quanto sopra si rende noto che dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 sono stati ulteriormente accantonati a norma dell'art. 26-*quinquies*, per il conferimento agli idonei non ancora immessi nei ruoli delle carriere di concetto amministrative-contabili, n. 211 posti nei ruoli e nelle sedi di seguito elencate:

A) *Ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.*

Qualifica iniziale - segretario:

Sede di servizio	Numero dei posti
Asti	2
Brescia	1
Cuneo	2
Totale	5

B) *Ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.*

Qualifica iniziale - segretario del registro:

Sede di servizio	Numero dei posti
Forlì	1
Modena	2
Reggio Emilia	1
Cagliari	1
Oristano (misto)	2
Sassari	2
Tempio Pausania (misto) (Sassari)	1
Firenze	4
Livorno	1
Lucca	2
Massa Carrara	1
Pisa	1
Pistoia	1
Imperia	2
La Spezia	1
Milano	10
Bergamo	2
Brescia	1
Mantova	1
Pavia	1
Varese	1
Roma	3
Torino	2
Alessandria	1
Trento	2
Trieste	1
Pordenone	1
Udine	1
Venezia	2
Verona	1
Totale	53

Qualifica iniziale - cassiere del registro:

Sede di servizio	Numero dei posti
Ascoli Piceno	1
Macerata	1
Bologna	2
Ferrara	2
Forlì	3
Modena	3
Parma	3
Ravenna	2
Reggio Emilia	3
Cagliari	1
Sassari	1
Firenze	2
Arezzo	2
Livorno	2
Pisa	2
Pistoia	1
Genova	1
La Spezia	3
Milano	7
Bergamo	4
Brescia	2
Mantova	1
Pavia	1
Sondrio	1
Varese	1
Roma	5
Latina	1
Rieti	1
Torino	3
Alessandria	1
Asti	1
Cuneo	1
Trento	1
Pordenone	1
Udine	3
Venezia	2
Padova	3
Treviso	2
Verona	2
Vicenza	3
Totale	82

Qualifica iniziale - segretario conservatorie dei registri immobiliari:

Sede di servizio	Numero dei posti
Macerata	1
Urbino	1
Modena	2
Parma	1
Piacenza	1
Reggio Emilia	1
Sassari	1
Arezzo	1
Grosseto	1
Livorno	1
Pisa	2
Pistoia	2
Siena	1
Savona	1
Milano	6
Brescia	1
Como	1
Pavia	1
Sondrio	1
Terni	1
Roma	4
Torino	4
Cuneo	1
Novara	1
Vercelli	1
Pordenone	1
Udine	1
Belluno	1
Vicenza	1
Totale	43

C) *Ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.*

Qualifica iniziale - perito meccanografo:

Sede di servizio	Numero dei posti
Milano	2

D) *Ruolo della carriera di concetto amministrativa del catasto e dei servizi tecnici erariali.*

Qualifica iniziale - segretario:

Sede di servizio	Numero dei posti
Brindisi	1
Como	1
Gorizia	1
Pordenone	1
Vicenza	1
Totale	5

E) *Ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.*

Qualifica iniziale - contabile degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

Sede di servizio	Numero dei posti
Ancona	1
Milano	2
Totale	3

F) *Ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.*

Qualifica iniziale - segretario:

Sede di servizio	Numero dei posti
Prato	2
Udine	1
Bologna 1° uff.	2
Modena	1
Reggio Emilia	1
Brescia	2
Desio	2
Milano 2° uff.	5
Padova	2
Totale	18

L'immissione in ruolo avverrà nel limite dei posti come sopra indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio.

Gli idonei compresi nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 157108 del 12 aprile 1984 che siano interessati all'immissione in ruolo in una delle qualifiche e delle sedi sopra indicate, dovranno produrre domanda di immissione in ruolo, espressamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Ministero delle finanze - Ufficio concorsi - Viale Boston - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti all'immissione in ruolo dovranno dichiarare:

cognome, nome, luogo e data di nascita;

qualifica e ufficio ove attualmente prestano servizio;

qualifica per la quale chiedono l'immissione in ruolo;

sede richiesta per l'immissione in ruolo;

indirizzo presso il quale desiderano ricevere eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata.

Tenuto conto che l'art. 2, primo comma, prevede l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio da cui il candidato dipende, attestante che il candidato stesso è tuttora in servizio, se la firma in calce alla domanda è autenticata da una delle autorità previste dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora invece l'autentica della firma venga effettuata dal capo dell'ufficio ove i candidati prestano servizio, è sufficiente che contestualmente all'autentica il capo ufficio attesti che il candidato è in servizio indicandone la qualifica.

In relazione a ciascuna delle sedi di servizio sopra indicate sarà disposta l'immissione in ruolo degli idonei, che l'abbiano richiesta, nel limite dei posti indicati per ciascuna qualifica e sede di servizio e nel rispetto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria approvata con decreto ministeriale n. 157108 del 12 aprile 1984, qualora per una stessa sede di servizio venga presentata domanda da più idonei.

E' appena il caso di precisare che per idonei si intendono sia i giovani assunti ai sensi della legge n. 285/1977 sia i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni dello Stato che, a seguito del punteggio riportato nell'esame di idoneità, non hanno ancora conseguito l'immissione in ruolo in una delle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, anche se in via provvisoria.

Coloro che in relazione alla qualifica, alla sede richiesta e alla posizione in graduatoria non conseguiranno l'immissione in ruolo in applicazione dell'art. 2 della legge indicata in oggetto, conserveranno la loro posizione nella graduatoria generale, unitamente a coloro che non avranno prodotto alcuna domanda e nei loro confronti troverà applicazione quanto disposto dall'art. 3 della legge predetta.

Gli idonei che in applicazione dell'art. 2, primo comma, conseguiranno il diritto all'immissione in ruolo verranno immessi in servizio in via provvisoria secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nella sede richiesta e verranno nominati con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, e comunque con decorrenza giuridica non posteriore al 1° giugno 1985, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina alla qualifica espressamente richiesta.

Coloro che senza giustificato motivo non assumeranno servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina, conservando la loro posizione nella graduatoria generale.

Della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare verrà data comunicazione agli uffici in indirizzo perché ne rendano edotto il personale dipendente.

Il Ministro: VISENTINI

(1934)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di economia marittima:

cattedra di storia del commercio . . . . posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario navale di Napoli.

(1955)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della cattedra) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia;

istituto interfacoltà - chimica biologica (per le esigenze della cattedra di chimica e propedeutica biochimica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia, o farmacia, o scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, piazza S. Marco n. 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso. Qualora con un'unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi il candidato sarà ammesso a partecipare solo al primo dei concorsi in essa indicati.

Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario e presso le sedi a fianco indicate:

istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni (per le esigenze della cattedra): le prove si svolgeranno presso la clinica chirurgica I, Policlinico di Careggi, viale Morgagni n. 75, Firenze, alle ore 8,30 dei giorni 27, 28 e 29 maggio 1985;

istituto interfacoltà - chimica biologica (p r le esigenze della cattedra di chimica e propedeutica biochimica): le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgani n. 50, Firenze, alle ore 8,30 dei giorni 20, 21 e 22 maggio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(1956)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione al bando di concorso, per esami, a sessantaquattro posti nella settima qualifica funzionale (ex ispettore) nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

Nel bando citato in epigrafe (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), all'art. 5, terzo comma, leggasi in aggiunta:

« I candidati, eccedenti nel numero la capienza delle aule del palazzo degli esami, effettueranno le prove scritte nei locali di via Torino n. 45, Roma, dove saranno trasferiti a cura della amministrazione ».

(1939)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 84 del 9 aprile 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Aereo Club d'Italia: Modifica del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista dattilografo.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. **16**.

Modifiche a leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura e delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Nell'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola « costruzione » sono inserite le parole « l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto ».

(2) La modifica contenuta nel precedente comma ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

(3) Al medesimo articolo, citato nel primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« (5) Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze la provincia può concedere contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, qualora il titolare dell'azienda agricola abbia assunto un credito agrario di miglioramento ».

(4) La seconda frase del secondo comma del medesimo articolo è abrogata. La norma aggiuntiva del precedente comma ha efficacia dall'entrata in vigore della legge provinciale 3 agosto 1983, n. 26.

Art. 2.

(1) Nell'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

« (2) I contributi previsti nel precedente comma possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni. In caso di abuso devono essere restituite le somme pagate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto ».

Art. 3.

(1) Dopo l'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 4-*bis*. — (1) I criteri per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti articoli saranno determinati mediante apposito regolamento di attuazione ».

Art. 4.

(1) Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole « contributi in conto capitale » sono inserite le parole « e contributi sulle spese di gestione ».

(2) La modifica contenuta nel precedente comma ha efficacia dal 1° gennaio 1983.

Art. 5.

(1) Il punto 10) dell'art. 2, primo comma, e l'art. 12 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono abrogati.

Art. 6.

(1) Nell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

« (2) Inoltre è soggetto al parere tecnico-preventivo qualsiasi intervento per la difesa del suolo in funzione della stabilità idrogeologica ».

Art. 7.

(1) Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, è sostituito dal seguente:

« (1) La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta dal direttore generale dei servizi agrari e forestali, presidente, e da sei esperti proposti dagli assessori competenti ».

Art. 8.

(1) Agli uffici posti, ai sensi dell'allegato *B* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, alle dipendenze della struttura organizzativa « Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo » sono aggiunti i seguenti uffici:

« 7) ufficio fonti di energia;

8) ufficio acque pubbliche ».

Art. 9.

(1) La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 10.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 novembre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1984, n. **17.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7 e 22 maggio 1980, n. 13, concernenti l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 27 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) Il primo e secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

« (1) La giunta provinciale, accantonate le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente il numero delle borse di studio da mettere a concorso, le modalità della loro assegnazione ed il loro importo. L'importo delle borse di studio è elevato a L. 1.260.000 per le borse di studio previste al punto 2) del primo comma dell'art. 5 della presente legge e a L. 1.200.000 per le borse di studio di cui al punto 1) del primo comma del medesimo articolo, da corrispondere a studenti che per oggettive difficoltà devono alloggiare fuori famiglia.

(2) Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente con la legge finanziaria in base alle accertate necessità ».

Art. 2.

(1) Il primo e secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificati dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 22 maggio 1980, n. 13, sono sostituiti dai seguenti:

« (1) Restano fermi gli interventi della provincia a favore di studenti di scuole superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle borse di studio è elevato a L. 3.000.000 rispettivamente a L. 5.000.000.

(2) Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente con la legge finanziaria in base alle accertate necessità ».

Art. 3.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, la maggiore spesa annua di lire 2.412 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

a) per l'anno 1984, mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 1.750 milioni e di lire 662 milioni, iscritti in aumento rispettivamente ai capitoli 31300 e 31307 dello stato d previsione della spesa in forza delle leggi provinciali concernenti l'assestamento del bilancio di previsione 1984;

b) per gli anni successivi, mediante utilizzo degli stanziamenti che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli dei futuri bilanci di previsione, in base alle indicazioni della legge finanziaria annuale, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8;

c) per il biennio 1985-86 si utilizzano le disponibilità previste alla voce « Stanziamenti per nuovi interventi legislativi » della sezione 10 - settore 2 del bilancio pluriennale 1984-86 della provincia.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 novembre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(474)

LEGGE PROVINCIALE 22 novembre 1984, n. **18.**

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32: « Disposizioni sulla finanza locale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del 4 dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) **Ai** sensi dell'art. 85 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, i bilanci **di previsione dei comuni** per gli anni 1984 e 1985 devono essere deliberati in pareggio.

Art. 2.

(1) L'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è sostituito dal seguente:

«(1) La provincia corrisponde, per l'anno 1984, a ciascun comune un contributo integrativo da calcolarsi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo risultante:

a) dai trasferimenti statali, di cui all'art. 2, cifra 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modifiche, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

b) dal contributo provinciale attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11;

c) dalla sovrimposta sul reddito dei fabbricati stanziata nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

(2) La provincia corrisponde, inoltre, per gli anni 1984 e 1985, ad ogni comune, una somma pari all'importo della sovrimposta sul reddito dei fabbricati risultante dal calcolo di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11.

(3) Per l'anno 1985 è assegnato ai comuni un contributo integrativo nella misura corrispondente al tasso programmato di inflazione per l'anno stesso, calcolato sull'importo complessivo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma del presente articolo, con inclusione del contributo integrativo determinato per l'anno 1984.

(4) Il versamento delle somme a favore dei comuni, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, avrà luogo in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984 per l'anno 1984 ed entro il 31 luglio 1985 per l'anno 1985».

Art. 3.

(1) Nell'art. 6, primo comma, della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, le parole «di 2/3» sono sostituite dalle parole «al cento per cento».

(2) Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è inserito il seguente:

«La provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno».

(1) Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, le parole «del 30 giugno 1984» sono sostituite dalle parole «del 30 novembre 1984».

Art. 5.

(1) La provincia corrisponde, per gli anni 1984 e 1985, a ciascun comune avente diritto ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, un importo pari a quello spettante per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11.

(2) Il versamento delle somme spettanti ai comuni avrà luogo entro il 31 dicembre 1984 per l'anno 1984 ed entro il 31 luglio 1985 per l'anno 1985.

Art. 6.

(1) Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Con le modalità dell'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, le somme disponibili annualmente nel bilancio provinciale vengono liquidate ai comuni, qualora le opere risultino inserite nel piano prioritario di opere scolastiche».

Art. 7.

(1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 30.720 milioni.

(2) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 5 dell'allegato n. 3 al bilancio).

(3) Gli oneri derivanti dalla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, saranno stabiliti dalla legge finanziaria per l'esercizio medesimo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e troveranno copertura nelle disponibilità finanziarie previste per nuovi interventi legislativi alla sezione 10, settore 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1984-86 della provincia, relativamente al biennio 1985-86.

Art. 8.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 novembre 1984

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(475)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221